

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“A.D.A. CASERTA
ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI-“

MODIFICA ALLO STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

(già registrato come allegato “A” all’ Atto Costitutivo in data 26 novembre 2010)

(Atto esente ex articolo 8, Legge 266/91)

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – IDENTITA’ - FINALITA’ E SCOPI
DELL’ ASSOCIAZIONE

Articolo 1

-Denominazione e durata-

L’associazione denominata “A.D.A. Caserta associazione per i diritti degli anziani” è una associazione di diritto privato costituita ai sensi dell’art.36 e seguenti dal C.c. operante quale organizzazione di volontariato secondo la normativa prevista dalla legge 11 agosto 1991 , n. 266 e della legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9 e relativi regolamenti attuativi.

La qualificazione di “Organizzazione di Volontariato”, le consente, una volta acquistata l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato”, di essere considerata organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 4 dicembre 1997 n460.

La durata dell’associazione è illimitata.

Articolo 2

-Sede -

L’associazione A. D. A. Caserta associazione per i diritti degli anziani” ha sede a Caserta in via Roma 66

Articolo 3

- Identità dell’associazione -

L’associazione è apolitica ed apartitica, ha strutture ed organizzazione democratiche ed elettive e si fonda sull’universalità delle adesioni e dei beneficiari del dono nonché sul concreto perseguimento dei fini solidaristici. L’associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuita delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

Articolo 4

-finalità e scopi dell'associazione –

L'associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L'associazione ha per oggetto la volontà di sostenere, favorire e promuovere attività socio – culturali con lo scopo di favorire l'incontro generazionale tra anziani e giovani.

L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato nelle seguenti aree di intervento :

1. Assistenza sociale e sociosanitaria ;
2. Assistenza sanitaria;
3. Beneficenza;
4. Istruzione;
5. Formazione;
6. Sport dilettantistico;
7. Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8. Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui l' articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9. Promozione della cultura e dell'arte;
10. Tutela dei diritti civili;
11. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da essa affidata a università, enti di ricerca ed altre fondazioni che svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Le attività svolte dall'associazione sono realizzate da parte degli associati, tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed inerenti esclusivamente all'attività prestata, che devono essere adeguatamente documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II

REQUISITI DI APPARTENENZA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 5

-Requisiti per l'iscrizione-

Possono aderire all'Associazione, in numero illimitato, persone fisiche che condividendone gli scopi partecipano alla vita e alle attività dell'Associazione, si riconoscono nello statuto e

intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. I soci si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali dell'Associazione e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo, secondo la categoria di appartenenza. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. L'Associazione garantisce all'associato maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Articolo 6

-Classificazione degli iscritti-

I soci si suddividono in tre categorie:

- a) Soci effettivi;
- b) Soci sostenitori;
- c) Soci onorari;

I soci effettivi sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali. Costituiscono il corpo funzionale dell'associazione stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di elezione attiva e passiva.

I soci sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente l'associazione senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria da parte del Consiglio Direttivo. I soci sostenitori non partecipano all'assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

I soci onorari sono coloro che si sono particolarmente distinti nei settori di attività dell'associazione in genere, e che ricoprono cariche istituzionali di rilievo; vengono nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, non partecipano all'assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

TITOLO III

DISCIPLINA, DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Articolo 7

-Diritti e doveri dei soci-

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- Presentare domanda scritta al Presidente, sulla quale decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo a maggioranza; il Consiglio Direttivo accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo e motivato;
- Dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- Versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il diritto a:

- a) Frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le attività promosse dalla stessa;
- b) Essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione e di svolgere il lavoro comunemente concordato;
- c) Partecipare all'assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere o essere eletti membri degli organi sociali.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) Osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'associazione;
- b) Disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati;
- c) Tenere nei confronti dei soci preposti alle cariche sociali un comportamento corretto, di massima collaborazione;
- d) Collaborare alle iniziative dell'associazione e partecipare alle riunioni;

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violano tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 8

-provvedimenti disciplinari, recesso, decadenza ed esclusione dei soci-

I soci sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Consiglio Direttivo le proprie giustificazioni;

- a) Ammonizione;
- b) Sospensione a tempo determinato o indeterminato;
- c) Decadenza;
- d) Esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Consiglio Direttivo mentre per i punti c) e d) è determinata all'assemblea. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta entro 15 giorni dalla comunicazione, all'assemblea la quale decide, sentito l'Interessato ed il Presidente, con parere definitivo e inappellabile, mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo comma cinque e seguenti.

La qualità di iscritto all'associazione si perde per recesso, per decadenza, esclusione o per causa di morte.

Si perde per recesso qualora il socio presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di socio.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'associazione di cui all'art.5 . Inoltre l'Iscritto perde la sua qualità di socio qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 7 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibili, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto all'associazione.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Consiglio Direttivo all'assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio Direttivo, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio Direttivo, saranno rese note all'assemblea. L'assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Consiglio Direttivo, con le modalità di cui all'articolo 7, e sulla quale l'assemblea delibererà, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o sospensione presso l'assemblea.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso l'associazione.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Articolo 9

-organi sociali-

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dall'art. 3.

Articolo 10

-Assemblea-

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci effettivi iscritti al Sodalizio in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età. L'assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni tre anni per l'elezione delle cariche sociali. L'assemblea è convocata dal Presidente per iscritto almeno otto giorni prima della data fissata ad ogni avente diritto a parteciparvi, ovvero affissa nella sede sociale con le stesse modalità e gli stessi termini, con l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purchè almeno un'ora dopo. I verbali dell'assemblea devono essere sottoscritti al Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

L'assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente :

- a) Quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei soci effettivi;
- b) Quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

Nei casi in cui alle lettere a) b) il Presidente deve convocare l'assemblea entro un mese con le modalità di cui al quinto comma.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci effettivi mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempre che tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento a partecipare all'assemblea , ogni socio potrà farsi rappresentare ,conferendogli delega scritta, da altro socio effettivo il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Consiglio Direttivo nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto. Per le proposte riforma dello stato da parte dell'assemblea sono previste le particolari norme di cui all'art. 27.

L'assemblea ha il compito di:

- a) Deliberare l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo corredato della relazione del Presidente sull'attività dell'associazione svolta nell'anno precedente;
- b) Esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, adottando ove necessario, le relative deliberazioni.
- c) Eleggere ,a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui gli art. 15, 16 e 17;
- d) Deliberare, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- e) Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'approvazione del regolamento Generale di cui all'art. 26;
- f) Nominare nella riunione che precede ogni triennio la Commissione elettorale e verifica poteri e stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;

- g) Assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei soci ai sensi dell'art. 8.

Articolo 11

-Consiglio Direttivo-

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'assemblea. E' eletto dall'assemblea secondo le modalità di cui al comma 8 dell'art. 10 e dagli articoli, 17 e 18. In particolare:

- a) Provvede all'amministrazione dell'associazione ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotetica;
- b) Provvede che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico e artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita dell'associazione;
- c) Provvede al suo interno all'elezione del Presidente e vice Presidente, del Segretario/Tesoriere, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale di cui all'art. 27;
- d) Redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, nonché le norme di attuazione del presente Statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) Delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) Provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) Assumere i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- h) Valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- i) Delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legali richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- l) Prende in via d'urgenza, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio;
- m) Delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- n) Propone all'assemblea, le modifiche statuarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei soci effettivi;
- o) Istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti all'associazione, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Consiglio Direttivo;
- p) Autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'associazione;
- q) Determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni socio deve versare annualmente per il funzionamento dell'associazione a seconda della categoria di appartenenza;
- r) Propone all'assemblea i nominativi di soci per il conferimento di distinzioni al merito del servizio;
- s) Compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificamente ad altri organi dell'associazione.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo, per nessuna ragione, soci con legame di parentela di qualsiasi ordine o grado. Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio Direttivo il personale dipendente dell'associazione, nonché i soci che rivestono cariche politiche a qualunque livello. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di soci effettivi stabilito dall'assemblea, purchè dispari e non inferiore a tre, nella riunione assembleare che precede ogni triennio. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo. L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata. Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio Direttivo può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati gli atti.

Articolo 12

-Presidente-

Il presidente è eletto nel Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

È il capo dell'associazione, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

In particolare il Presidente:

- a) Vigila per la tutela delle ragioni, degli interesse delle prerogative dell'associazione e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) Indice le riunioni del Consiglio Direttivo e convoca l'assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) Attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario/Tesoriere, le carte ed i registri sociali;
- e) Cura congiuntamente con il Segretario/Tesoriere, la tenuta dell'inventario dei beni mobili e immobili;
- f) Prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.

Articolo 13

- Vice presidente-

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni: coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente; in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidargli.

Articolo 14
-Segretario/Tesoriere-

Il Segretario/Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Consiglio Direttivo, dall'assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera (o dell'art. 11. E' consegnario dei documenti e dell'archivio dell'associazione; cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 12; cura la parte amministrativa di tutte le attività dell'associazione firmando i relativi documenti. Provvede alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e redige i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Articolo 15
-Norme Generali sugli organi-

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i soci componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuta sulla lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato della sua nomina. I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi dell'associazione che per tre riunioni consecutive risultano senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 16
-Commissione elettorale e verifica poteri-

La Commissione elettorale e verifica poteri è eletta dall'assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio. E' composta da cinque membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria degli effettivi e ha il compito di:

- a) Nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) Verificare l'adozione da parte dell'associazione dalla deliberazione per il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e che ha stessa rispondenza ai requisiti previsti all' articolo 11, quarto comma;
- c) Accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
- d) Accerta la regolarità delle deleghe;
- e) Redige la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio Direttivo, contenente un numero almeno doppio di soci effettivi da eleggere;
- f) Esperite le incombenze redige apposito verbale che verrà inserito negli atti per il rinnovo delle cariche;

Liste devono riportare il nome del socio effettivo, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio. Ogni socio, o gruppo di soci, potranno presentare alla Commissione elettorale e verifica poteri proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione elettorale e verifica poteri sono presentate al Presidente il quale alleggerà

all'avviso di convocazione dell'assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della data fissata.

Articolo 17

-Composizione delle liste-

Le liste predisposte dalla commissione elettorale e verifica poteri non sono vincolanti ed ogni socio avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per soci effettivi non compresi nella citata lista. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari a tre quarti degli eleggibili per il Consiglio Direttivo. Risulteranno eletti per ogni carica i soci che riporteranno il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione. In caso di ulteriore parità sarà preferito il socio più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo o preferenze per soci non appartenenti alla categoria degli effettivi, saranno dichiarate nulle. Il Presidente la Commissione elettorale e verifica poteri pubblica, per affissione, nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di soci, devono essere presenti nel termine perentorio di tre giorni. La Commissione elettorale e verifica poteri si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 18

-Ineleggibilità dei componenti la Commissione elettorale e verifica poteri-

I componenti la Commissione elettorale e verifica poteri per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in alcun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi dell'associazione, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 19

-gratuità delle cariche-

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere morale e civile, ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito dell'associazione. I soci eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancora di più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri soci un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenendo conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 20

-Patrimonio dell'associazione –

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanza economiche attive e/o passive della gestione.

Articolo 21

-Risorse economiche-

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- Quote associative annuali;
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, di Organismi internazionali;
- Contributi di organismi internazionali;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Proventi ricavati da iniziative e manifestazioni assunte a tal fine e compatibili con lo spirito dell'associazione;
- Donazioni o lasciti testamentari;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 22

-Bilancio d'esercizio-

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'esercizio precedente, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci.

Articolo 23

-Libri dell'associazione-

L'associazione ha il compito di tenere:

- Il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea degli associati;

- Il libro dei verbali e delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Il libro degli associati;
- Ogni altro libro prescritto dalla legge.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONI

Articolo 24 -Scioglimento dell'associazione-

L'associazione non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento fino a quando non rimanga un numero di soci effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è dall'assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di soci effettivi e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, terzo comma del c.c. (tre quarti degli associati). Con la delibera di scioglimento l'assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti all'associazione.

Articolo 25 -Devoluzione del patrimonio sociale-

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione di volontariato, aventi finalità affini a quelle perseguite dall'associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26 -Regolamento generale-

L'assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Consiglio Direttivo provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Consiglio Direttivo.

Articolo 27

-Modifiche statutarie-

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Consiglio Direttivo secondo la norma di cui all'art. 11 punto n), è presentata al Consiglio Direttivo mediante motivata mozione scritta, da un numero di soci effettivi non inferiori ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Consiglio Direttivo. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l'assenso scritto del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca l'assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli di cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti. L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 10 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. Di ciò sarà data certificazione da parte del Presidente e del Segretario. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'assemblea. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unità di voti, gli art. 2,3 e 4 i quali definiscono l'irrinunciabile fisionomia dell'associazione e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 28

-Disposizioni generali-

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

- BUSCETTO VINCENZO NATO A MORRA DE SANCTIS (AV) IL22/06/1954
RESIDENTE A S. MARIA C.V. (CE). VIALE ITALIA 31 C. F. BSCVCN54H22F744I
- MANGIACAPRE LUIGI NATO A CESA (CE) IL 29/10/1944 RESIDENTE A CESA
VIA DONIZETTI C.F. MNGLGU44R29C561B
- LEPORE ENRICO NATO A MIGNANO MONTE LUONGO (CE) IL 27/07/1940
RESIDENTE SAN NICOLA L.S. (CE) VILAE CARLO III –COOP. SPERANZAS C.
F. LPRNCR40L27F203V
- FRIZZANTE ARMANDO NATO A LUSCIANO (CE) IL 21/11/1948 RESIDENTE A
LUSCIANO VIA A. MANZONI, 38 C.F. FRZRND48S21E754D
- RULLI NICOLA NATO A CASERTA IL 23/04/1947 RESIDENTE A SAN NICOLA
L. S. VIA S.PERTINI, 28 C. F. RLLNCL47D23B963P